



News Letter

22

12.07.2010

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER I DOGANALISTI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Osservatorio Doganale

1 - 2

Osservatorio Doganale

Tempi ridotti per i procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle dogane: con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane Prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010, vengono individuati i nuovi termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Agenzia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della l. 241/1990. La determinazione in oggetto si sostituisce al Regolamento del 16 dicembre 2008 per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di sua competenza. In generale, i termini in questione subiscono una consistente riduzione rispetto alla tabella allegata al precedente regolamento. Tale riduzione di tempi ha lo scopo di aumentare l'efficienza dell'amministrazione doganale attraverso una riduzione dei tempi necessari per l'espletamento di alcune pratiche. L'unica eccezione riguarda il termine massimo per il rilascio della certificazione AEO, che passa da 120 giorni a 180 giorni. Si tratta tuttavia, in quest'ultimo caso, di un termine stabilito direttamente da un regolamento comunitario (Reg. UE n. 197/2010, che ha modificato l'art. 14 sexdecies, par. 2 del Reg. 2454/93), al quale dunque anche l'amministrazione doganale italiana si è adeguata, nonostante già con il comunicato Prot. n. 38141/RU del 17 marzo 2010 quest'ultima aveva avvisato che i nuovi

termini per il rilascio (o diniego) della certificazione AEO dovevano intendersi, a partire dal 1° gennaio 2010, di 120 gg. di calendario prorogabili di ulteriori 60 gg (per un totale di 180 gg.).

→ Il regolamento Prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 è disponibile al seguente link:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebe1c90a7375719/peo-d-20100701-18612_Reg241-vrs_20100706.pdf?MOD=AJPERES

→ Le principali novità del regolamento Prot. n. 18612/RI del 1° luglio 2010 sono sintetizzate dall'agenzia nel seguente documento:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebe0e90a1acfe2d/peo-20100701-Principali_novita_Reg241.pdf?MOD=AJPERES

Versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e criteri per stabilirne gli importi, adottato il nuovo regolamento esecutivo: il Regolamento (UE) N. 578/2010 della Commissione del 29 giugno 2010 recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, si sostituisce al Regolamento (CE) n. 1043/2005, più volte modificato, che viene di conseguenza abrogato. Il nuovo Regolamento, oltre ad effettuare la rifusione in un testo organico delle numerose modifiche intervenute dopo l'adozione del Reg. 1043/2005, introduce anche nuove modalità sia per il versamento delle restituzioni all'esportazione concernenti i prodotti agricoli in oggetto, che per la fissazione dell'importo della restituzione all'esportazione (in quest'ultimo caso, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, viene mantenuta la possibilità di stabilire tassi diversi per le esportazioni, con o senza fissazione anticipata



del tasso di restituzione, in base all'evoluzione dei mercati dell'Unione e di quelli mondiali).

Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in oggetto,

↳ il Regolamento (UE) N. 578/2010 della Commissione del 29 giugno 2010 è disponibile al seguente link:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:171:0001:0048:IT:PDF>